Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 19 aprile 1950

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 91 DEL 19 APRILE 1950:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14: **Società per azioni filature canape Giuseppe Turner & C., in Sarno:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Varese:** Estrazione del prestito in obbligazioni 5% del già comune di Velate. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Estrazione di obbligazioni. — **Istituto italiano di credito fondiario, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Credito fondiario sardo, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Società Nebiolo in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Genova:** Elenco delle obbligazioni del Prestito per gli acquedotti e la Darsena, emissione 1923 - 5 %, sorteggiate il 1° marzo 1950 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Idroelettrica comacina, in Como:** Estrazione di obbligazioni. — **Compagnia fondiaria regionale, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **« Lombardini » - Fabbrica italiana motori, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 7,50 %, estrazione premi. — **« Ozono » società per azioni in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Compagnia fondiaria regionale, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Serra Riccò (Genova):** Estrazione obbligazioni comunali del prestito civico emesso nell'anno 1928.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 marzo 1950, n. 143.

Corresponsione del gettone di presenza ai membri delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi e trattamento di missione per i marittimi chiamati a deporre dinanzi alle Commissioni medesime.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai membri delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi costituite ai sensi del regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, compete un gettone giornaliero di presenza nella misura di lire 300 per quei membri che appartengono all'Amministrazione dello Stato o ad enti di diritto pubblico e di lire 500 per gli altri membri.

Art. 2.

Ai marittimi chiamati fuori della loro residenza a deporre dinanzi alle Commissioni di cui al precedente articolo compete:

se ufficiali, il trattamento di missione in vigore per il personale dell'Amministrazione dello Stato appartenente al grado 8°;

se sottufficiali, il trattamento di missione in vigore per i militari aventi il grado di maresciallo;

se marinai, il trattamento di missione in vigore per i militari aventi il grado di caporal maggiore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SIMONINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI

LEGGE 22 marzo 1950, n. 144.

Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, e ratifica con modificazioni del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernenti provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, è ratificato senza modificazioni.

Il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Al primo comma alle parole: « due anni » sostituire le parole: « quattro anni ».

Aggiungere alla lettera *d*): « Salvo casi particolari da esaminarsi da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso del presente articolo ».

Art. 2. — E' così modificato:

« Nel caso di acquisto previsto dall'articolo precedente possono essere concessi mutui al compratore, a termini dell'art. 3, n. 1, della legge 5 luglio 1928, numero 1760.

Per i detti mutui il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, il cui limite massimo è elevato al 4,50 per cento, sarà corrisposto per trent'anni, indipendentemente dalla durata convenuta del mutuo.

Le suddette disposizioni si applicano anche quando il compratore sia una cooperativa regolarmente costituita, sia che si proponga la conduzione collettiva del fondo, oggetto del contratto, sia che se ne proponga la divisione fra soci.

Si applicano pure nel caso che, in seguito a divisione del fondo, fra i soci, si proceda al frazionamento del mutuo ».

Art. 5. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente: « I Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste provvederanno alla determinazione dei beni patrimoniali dello Stato, da destinare alla formazione della piccola proprietà contadina, con particolare riguardo ai beni confiscati in dipendenza delle sanzioni punitive contro il fascismo ».

Art. 2.

Il sussidio dello Stato nelle spese per le opere di miglioramento fondiario di cui alle vigenti leggi può essere elevato al 45 % della spesa quando le opere siano di particolare onerosità.

Art. 3.

I benefici previsti dalla presente legge sono estesi anche alle vendite con rateizzazione del pagamento del prezzo effettuato da società di bonifica comunque costituite.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1950

EINAUDI

De Gasperi — Segni — Scelba — Piccioni — Vanoni — Pella — Aldisio — D'Aragona — Togni — Marazza

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1950, n. **145.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, in Scafati (Salerno).

N. 145. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Nola in data 2 aprile 1948, integrato con postilla 25 luglio 1949, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, in Scafati (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1950, n. **146.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine delle Grazie, in frazione Marina del comune di Palma Montechiaro (Agrigento).

N. 146. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 25 gennaio 1949, integrato con dichiarazione 17 maggio 1949, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine delle Grazie, in frazione Marina del comune di Palma Montechiaro (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. **147.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco, in Casteltermini (Agrigento).

N. 147. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 20 dicembre 1948, relativo all'erezione della parrocchia di San Francesco, in Casteltermini (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. **148.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. MM. Achilleo e Nereo, in Milano.

N. 148. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano in data 16 agosto 1947, relativo all'erezione della parrocchia dei SS. MM. Achilleo e Nereo, in Milano; viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa dei SS. MM. Achilleo e Nereo, sede della parrocchia omonima e la stessa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dall'Opera Pia chiese e case parrocchiali povere della Diocesi di Milano, consistente in immobili situati in Milano, valutati L. 13.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. **149.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Lorenzo, in Trapani.

N. 149. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Trapani in data 21 novembre 1948, integrato con postilla, relativo all'erezione della parrocchia di San Lorenzo, in Trapani.

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Limoncello », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 3 maggio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato

riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Limoncello » di pertinenza, come dagli atti, di Letizia Giuseppina fu Francesco, livellaria all'Ente comunale di assistenza di Castelvolturno, sotto il titolo dell'Annunziata, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Letizia Giuseppina fu Francesco, livellaria all'Ente comunale di assistenza di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata, alla partita 1023, foglio di mappa 31, particelle 29, 74, 76, superficie Ha. 1.50.40 e con l'imponibile di L. 285,77.

Detto fondo confina:

appezzamento corrispondente alle particelle 29 e 74 del foglio di mappa 31, con le proprietà Pignata Enrico di Giovanni, De Luca Maria-Giuseppa fu Antonio, Cantelli Teresa ed altri, Pignata Cristoforo fu Nicola, Coppola Nicola di Tommaso, Reccia Michele di Cristoforo;

appezzamento corrispondente alla particella 76 del foglio di mappa 31, con le proprietà Pignata Enrico di Giovanni, Scalzone Alfonso e Vincenzo, Coppola Nicola di Tommaso, Reccia Michele di Cristoforo, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 giugno 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Limoncello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 15.000 (quindicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 368. — GIORDANO

(1500)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Piana », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 14 luglio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Piana » di pertinenza, come dagli atti, di Baldascini Antonio di Silvestro e Sapio Francesco fu Antonio e comune di Castelvolturno e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Baldascini Antonio di Silvestro e Sapio Francesco fu Antonio, livellari al comune di Castelvolturno, partita 759, foglio di mappa 39, particella 29, per la superficie di Ha. 3.51.30 e con l'imponibile di L. 667,47.

Il fondo confina con la strada di Bonifica La Piana e con la proprietà Arena Maria fu Raffaele;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 settembre 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Piana » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 52.000 (cinquantaduemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 35, foglio n. 47. — GIORDANO

(1502)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Parco del Generale », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 3 agosto 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Parco del Generale » di pertinenza, come dagli atti, di Carpiniello Elisabetta, Zippo Eugenio fu Pietro e comune di Castelvolturno e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Carpiniello Elisabetta e Zippo Eugenio fu Pietro, livellari al comune di Castelvolturno, partita 761, foglio di mappa 39, particella 31/*a*, per la superficie di Ha. 3.66.20, con l'imponibile di L. 695,78.

Il fondo confina con la proprietà Arena Maria fu Raffaele e Auriemma Raffaele fu Giuseppe, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 15 settembre 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Parco del Generale » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 45.000 (quarantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Dogliani, addì 4 ottobre 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 35, foglio n. 62. — GIORDANO

(1504)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Piana », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 14 luglio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Piana » di pertinenza, come dagli atti, di Traettino Antonio e Brigida di Luigi, Sementini Giustina fu Bernardo, Radeschi Ernesta di Raffaele in Papararo e comune di Castelvolturno e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta De Luca Maria-Giuseppa fu Antonio maritata Traettino e Radeschi Ernesta di Raffaele maritata Papararo livellarie al comune di Castelvolturno, partita 230, foglio di mappa 35, particella 19, per la superficie di Ha. 3.62.20 e con l'imponibile di L. 79,68.

Il fondo confina con la proprietà Arena Maria fu Raffaele, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 settembre 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Visto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Piana » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 45.000 (quarantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 35, foglio n. 72. — GIORDANO

(1506)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 76

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 19 aprile 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,825	145,25
» Firenze	—	—
» Genova	624,85	145,20
» Milano	624,80	145,30
» Napoli	624,75	145 —
» Roma	624,77	145,35
» Torino	624,825	145,25
» Trieste	624,825	145,30
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 19 aprile 1950

Rendita 3,50 % 1906	74,175
Id. 3,50 % 1902	70,60
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	98 —
Redimibile 3,50 % 1934	75,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,90
Id. 5 % 1936	93,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,825
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,775
Id. 5 % convertiti 1951	100,725

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 19 aprile 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,78
1 franco svizzero	» 145,32

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli

Il sig. Luigi Tissoni fu Carlo domiciliato in Genova, via Leonardo Montaldo, n. 63/14, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 154 rilasciatagli il 7 febbraio 1949 dall'Intendenza di finanza, Ufficio provinciale del tesoro di Genova, in seguito alla presentazione per la rinnovazione dei titoli nn. 4267, 4268 e 4269 di Credito comunale e provinciale 3,75% ordinario del capitale nominale di L. 1000 ciascuno.

Ai termini dell'art. 54 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto alla consegna dei detti titoli rinnovati a favore del sig. Tissoni Luigi fu Carlo senza obbligo di restituzione della ricevuta predetta che rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° aprile 1950

Il direttore generale: BONANNI

(1461)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, n. 1102, in data 2 aprile 1950, il comm. Salvatore Perugini è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza, in sostituzione dell'avv. Antonio Rizzuti, dimissionario.

(1448)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione di Piacenza

Con decreto Ministeriale 18 febbraio 1950, n. 857, il termine per la esecuzione del piano parziale di ricostruzione di Piacenza e relativa variante, approvati coi decreti Ministeriali 21 febbraio 1948 e 13 giugno 1949, è prorogato fino a tutto il 21 febbraio 1958.

(1522)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Isernia (Campobasso)

Con decreto Ministeriale 24 febbraio 1950, n. 961, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Isernia, approvato con i decreti Ministeriali 29 febbraio 1948 e 18 agosto 1948, è prorogato fino al 28 febbraio 1958.

(1523)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 27 dicembre 1949, con il quale è stata istituita nella provincia di Mantova, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1950, n. 18:

a pag. 276, 1ª colonna, il nome del membro rappresentante il Genio civile e quello del membro rappresentante i lavoratori nella Commissione stessa, erroneamente indicati in « Chiapparo Igino » e « Erico Severino », debbono intendersi rispettivamente rettificati in « Chiappano Iginio » e « Frigo Severino ».

(1536)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica

In calce alla 20ª e 21ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, per le prescrizioni sui recipienti destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* in data 10 marzo 1950, n. 58, pag. 734, la data di emanazione delle norme medesime, erroneamente omessa, è quella del 25 gennaio 1950.

(1517)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Modifica del concorso Ministeriale 21 settembre 1946, concernente concorsi ad agente di cambio

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, numero 321, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e per il funzionamento delle Borse valori;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 17 ottobre 1946, n. 236, con il quale sono stati banditi concorsi ad agente di cambio presso varie Borse valori;

Vista la decisione n. 310, del 7 maggio-23 settembre 1949, emessa dal Consiglio di Stato (Sezione 4ª);

Vista la lettera dell'Avvocatura generale dello Stato numero 21402, Cont. 63294, in data 28 dicembre 1949;

Ritenuta la necessità di modificare il secondo comma dell'art. 7 del predetto bando di concorso, al fine di renderlo pienamente conforme all'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;

Decreta:

Il secondo comma, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 21 settembre 1946, di cui alle premesse, viene sostituito dal seguente:

« Avranno titolo preferenziale e nell'ordine appresso indicato:

1) gli agenti di cambio in carica presso le varie Borse;

2) coloro che abbiano esercitato la professione di agente di cambio ed abbiano sempre conservato i prescritti requisiti;

3) coloro che abbiano esercitato le funzioni di rappresentante alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

4) i commissionari di Borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un decennio;

5) i funzionari di banca che siano stati ammessi nei recinti riservati, in qualità di osservatori alle grida, per il periodo complessivo di almeno un quinquennio anche se non in via continuativa ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1950

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1950
Registro Tesoro n. 2, foglio n. 114. — GRIMALDI

(1483)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli e per esami per la nomina di un maresciallo di 1ª classe dell'A.A.r.s., maestro vice direttore del Corpo musicale dell'aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto 19 novembre 1936 riguardante la costituzione del Corpo musicale dell'aeronautica militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per la nomina di un maresciallo di 1ª classe dell'A.A.r.s., maestro vice direttore del Corpo musicale dell'aeronautica militare.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i militari in servizio nell'Aeronautica militare, i militari in servizio presso le altre Forze armate o Corpi militarizzati purchè muniti del prescritto nulla osta ed i cittadini italiani che rispondono ai requisiti di cui al successivo art. 3 e che dimostrino, oltre la necessaria capacità artistica per la direzione del Corpo musicale, di saper suonare — per poi suonare effettivamente — uno dei seguenti strumenti:

primo flauto;
primo oboe;
clarinetto piccolo in la bemolle;
primo clarinetto piccolo in mi bemolle;
clarinetto soprano principale;
primo clarinetto contralto;
saxofono soprano;
saxofono tenore;
primo corno;
prima cornetta;
prima tromba in fa;
prima tromba in si bemolle basso;
primo trombone tenore;
primo flicorno sopranino;
primo flicorno soprano;
primo flicorno contralto;
primo flicorno tenore;
primo flicorno basso;
primo saxofono contralto;
primo clarinetto basso;
primo clarinetto soprano.

Art. 3.

Per essere ammessi al presente concorso i militari dell'Aeronautica militare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) non aver superato alla data del presente decreto il 35° anno di età. Tale limite può essere aumentato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè non superino complessivamente il 42° anno di età alla data del presente decreto;

2) possedere l'incondizionata idoneità fisica al servizio militare in genere. Il relativo accertamento verrà effettuato prima dell'inizio degli esami; contro l'esito della visita non è ammesso appello;

3) risultare di buona condotta pubblica e privata.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte in carta bollata da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale personale militare Sezione autonoma concorsi e scuole Roma, non oltre il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto, per riassunto, dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

3) certificato generale del casellario giudiziale. Per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

4) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per gli ammogliati);

5) copia dello stato di servizio per gli ufficiali o copia del foglio matricolare regolarmente aggiornato per i sottufficiali e militari di truppa;

6) titoli di studio, diplomi, attestati che il candidato ritenga opportuno presentare per dimostrare la sua capacità artistica;

7) fotografia recente, con firma del candidato, autenticata dal notaio o dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il domicilio, o dal comandante del Corpo od Ente militare dal quale il candidato dipende;

8) per i militari in servizio presso altre Forze armate o Corpi militarizzati nulla osta dalle competenti autorità

I concorrenti che non si trovino alle armi dovranno inoltre allegare:

9) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune di residenza;

10) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha la residenza da almeno un anno; in caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato dal sindaco o dai sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto residenza entro l'anno;

11) dichiarazione, a firma del concorrente, con la quale s'impegna di accettare la ferma di anni sei.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai paragrafi 2), 3), 4), 9) e 10), dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati, e dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale personale militare Sezione autonoma concorsi e scuole Roma.

Qualora il concorrente sia ufficiale, dovrà dichiarare esplicitamente di rinunciare, nel caso di vincita del concorso, al grado rivestito.

La data di arrivo delle domande e dei documenti risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altra Amministrazione.

Prima dell'espletamento del concorso il Ministero, per i concorrenti che siano militari, provvederà a richiedere ai rispettivi Comandi di appartenenza, un dettagliato rapporto informativo circa le qualità militari, disciplinari e morali dei candidati stessi.

Art. 5.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualsiasi stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che riterrà opportuno, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, o dalla nomina senza addurne i motivi, coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di dover ammettere a far parte dell'Aeronautica militare.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma in epoca da stabilirsi.

I concorrenti ammessi agli esami verranno sottoposti alle seguenti prove:

1) prove scritte consistenti nello svolgimento dei seguenti lavori su temi scelti dalla Commissione esaminatrice:

a) armonizzare con 4 voci un basso (tempo massimo stabilito ore 8);

b) ridurre per banda un breve brano di musica scritta originariamente per pianoforte (tempo massimo stabilito ore 12).

Per ottenere l'idoneità in tale prova il candidato dovrà aver conseguito una votazione non inferiore al 14/20 in ciascun lavoro;

2) prova orale consistente in interrogazioni su nozioni relative agli strumenti che compongono la banda e sull'impiego di essi.

Per l'approvazione nella prova orale i concorrenti dovranno riportare un punto di merito non inferiore ai 14/20;

3) prova pratica, divisa in due parti: *a*) accertamento dell'abilità musicale, come suonatore, del candidato che eseguirà con lo strumento prescelto un importante pezzo a sua scelta con o senza accompagnamento di pianoforte; *b*) concertazione e direzione di un pezzo per banda scelto dalla Commissione; tale pezzo sarà consegnato al candidato due ore prima della prova.

Per ottenere l'idoneità in ciascuna parte della prova pratica, i concorrenti dovranno riportare un punto di merito non inferiore ai 14/20.

I candidati che in qualsiasi prova o parte di prova, riporteranno un punto di merito inferiore a quello prescritto, saranno senz'altro esclusi dal continuare gli esami.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice verrà nominata con decreto Ministeriale e sarà composta di un colonnello dell'A.A.;, presidente; il maestro direttore del Corpo musicale aeronautico, 1° membro; il maestro direttore del Corpo musicale di altra Forza armata, 2° membro; un ufficiale dell'Aeronautica militare, segretario senza voto.

La Commissione ministeriale provvederà allo svolgimento degli esami, alla correzione dei lavori, alla assegnazione dei punti di merito ed alla formazione della graduatoria dei concorrenti risultati idonei.

La graduatoria sarà compilata in base alla somma dei punti riportati nelle singole prove. A detta somma potranno essere aggiunti non più di tre punti per i titoli presentati da ciascun concorrente, e che la Commissione stessa, secondo criteri da essa prestabiliti, riterrà utile valutare ai fini della nomina.

A parità di punteggio totale, si applicheranno le norme contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 8.

Il concorrente classificato al primo posto nella graduatoria verrà nominato maresciallo di 1ª classe dell'A.A.r.s., maestro vice direttore del Corpo musicale dell'aeronautica militare; tutti gli altri non potranno vantare alcun diritto alla nomina.

In caso di rinuncia del vincitore del concorso, il Ministero si riserva la facoltà di nominare, qualora lo ritenga opportuno, il concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

La nomina decorrerà, ad ogni effetto, dalla data del relativo provvedimento. Nel caso che il vincitore del concorso rivesta già il grado di maresciallo di 1ª classe di carriera (o grado corrispondente) delle Forze armate o nei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, conserverà l'anzianità già posseduta.

Art. 9.

Al maresciallo di 1ª classe maestro vice direttore del Corpo musicale dell'aeronautica militare, competono tutti gli assegni (stipendio, caroviveri ed altre indennità) spettanti al pari grado della categoria governo, oltre un'indennità mensile di mestiere.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 marzo 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1950
Registro Difesa-aeronautica n. 13, foglio n. 150. — RAPISARDA

(1451)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.